
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, inosservanza del termine di 10 giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, conseguenze

Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dall'art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che resti garantito all'appellato uno "spatium deliberandi" non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell'udienza, sulla ragionevole durata del processo. L'art. 435 c.p.c, comma 2, deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello citato articolo, alla stregua del quale "tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni".

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.6.2015, n. 11801

...omissis...

Con l'unica doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c., comma 2, artt. 3, 4 e 24 Cost., la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato il carattere non perentorio del termine di gg 10, entro il quale l'appellante deve notificare all'appellato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ed ha erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso perchè, una volta scaduto il termine senza che si sia avuta una proroga, si determinano conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.

Pertanto, la Corte ha interpretato erroneamente l'insegnamento delle Sez. Un. n. 20604/08, trascurando che nella fattispecie la notifica del ricorso e del decreto è intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma terzo. La censura coglie nel segno. Ed invero, nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dall'art. 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che, come precisato dalla Corte cost., ord. n. 60 del 2010, resti garantito all'appellato uno "spatium deliberandi" non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del comportamento della parte, in mancanza di differimento dell'udienza, sulla ragionevole durata del processo (Cass. n. 8685/2012, Cass. n. 26489/2010, Cass. n. 21358/2010, Cass. n. 26039/05) Tale principio non è stato inficiato dalla sentenza n. 20604/08 delle Sezioni Unite, richiamata dalla Corte territoriale, posto che la stessa si riferisce - per come emerge da una corretta lettura delle stesse - alla inesistenza di notificazione e non alla notificazione effettuata in ritardo, ossia oltre il predetto termine dei dieci giorni.

Pertanto, come ha già avuto modo di statuire in motivazione la richiamata sentenza Cass. n. 226489/2010, occorre rilevare che l'art. 435 c.p.c, comma 2, deve essere letto ed interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello citato articolo, alla stregua del quale "tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni".

Il che evidenzia come lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, in buona sostanza, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorchè tra la data di notificazione e quella dell'udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni; di talchè deve ritenersi che il legislatore abbia regolato normativamente le conseguenze della inosservanza del termine in parola prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della compiuta notifica nell'ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo superando - alla stregua delle stesse previsioni codicistiche - la necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice.

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principio, pienamente condiviso dal Collegio ed applicabile nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regola iuris diversa, deve essere cassata.

Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma - sezione agraria - in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma - sezione agraria- in diversa composizione che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2015.